

Delibera di Giunta Regionale **27 dicembre 2000, n. 2618 ⁽¹⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 febbraio 2001, n. 5.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore commercio. Approvazione direttive procedurali ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, per quanto concerne le grandi strutture di vendita al dettaglio ⁽²⁾.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 marzo 2002, n. 288.

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

Vista la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore commercio ed in particolare l'art. 28 che detta disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, anche tramite concentrazione ed accorpamento delle grandi strutture di vendita, come definite dall'art. 24, comma 1, lettera c) della citata legge regionale n. 33/1999;

Visto il citato art. 28 che nel demandare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività al Comune competente per territorio, su domanda da parte del richiedente, stabilisce che l'istanza in questione debba essere trasmessa alla Regione ed alla Provincia, per l'esame della stessa nell'ambito della Conferenza dei Servizi, di cui al successivo art. 29. Tale rilascio è subordinato al parere favorevole espresso dal rappresentante regionale;

Visto l'art. 29 della legge regionale n. 33/1999, il quale prevede che il Comune interessato indice presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la Provincia, una Conferenza di Servizi per l'esame della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione amministrativa di cui al comma 1, del citato art. 28 e detta, inoltre, disposizioni circa la composizione, lo svolgimento delle procedure e dell'attività della Conferenza di cui sopra;

Considerato che nel corso dell'indizione e dello svolgimento delle Conferenze di servizi finora svoltesi sono emerse alcune perplessità e conseguenti problematiche in merito

alla corretta applicazione delle norme contenute negli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 33/1999, specie per quanto concerne gli aspetti procedurali;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente procedere ad indirizzare più puntualmente gli enti locali ed i soggetti interessati nell'espletamento delle procedure inerenti l'attività amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e, quindi, all'indizione ed ai lavori della Conferenza di Servizi, al fine anche di evitare disparità comportamentali e di contribuire alla chiarezza dei procedimenti amministrativi;

Visto l'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Delibera:

Sulla scorta delle premesse che formano parte integrante della presente deliberazione di approvare le seguenti direttive procedurali ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, articoli 28 e 29, per quanto concerne le grandi strutture di vendita al dettaglio.

A) Presentazione delle domande

1. Ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 33 del 1999, le domande per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa comunale per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, anche se riferiti ad operazioni di concentrazione e accorpamento, di una grande struttura di vendita, sono redatte utilizzando la modulistica prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Esse sono presentate al Comune competente per territorio e contemporaneamente trasmesse, a cura dell'interessato, alla Regione Lazio - Dipartimento sviluppo economico, ed alla Provincia nel cui ambito rientra il Comune competente.

2. Ad integrazione delle notizie richieste nella apposita modulistica coloro che avanzano domanda per il rilascio di autorizzazione relativa a centri commerciali devono indicare la superficie di ciascuno degli esercizi di vendita al dettaglio previsti all'interno del centro ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se contemplate.

3. Qualora si tratti di domanda di ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale esistente il richiedente deve precisare, oltre all'entità complessiva di tale ampliamento, anche gli esercizi che ne risultano interessati, indicandone la superficie di vendita attuale.

4. Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nel predetto art. 28; le planimetrie, munite di apposita tabella riportante rispettivamente tutti i dati

metrici della struttura commerciale e dell'area di pertinenza, debbono essere redatte da tecnico iscritto ad albo professionale; le relazioni debbono essere sottoscritte.

5. L'eventuale integrazione di documentazione istruttoria richiesta dal Comune in quanto indispensabile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta deve essere contemporaneamente trasmessa anche al Dipartimento sviluppo economico della Regione ed alla Provincia.

B) Preventiva intesa ai fini dell'indizione della Conferenza di servizi:

1. L'Assessore regionale alle Attività Produttive competente per materia è delegato dal Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere l'atto di preventiva intesa di cui all'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 33 del 1999 ai fini dell'indizione della Conferenza di Servizi prevista dal medesimo articolo.

2. Ai fini dell'indizione della Conferenza di Servizi di cui al punto 1, il Sindaco, o l'Assessore comunale competente per materia da lui delegato, richiede la necessaria preventiva intesa all'Assessore regionale alle Attività Produttive competente per materia ed al Presidente della Provincia, o all'Assessore provinciale competente per materia da lui delegato.

3. Ai fini della sottoscrizione della preventiva intesa da parte dell'Assessore regionale competente e dell'Organo provinciale di cui al punto 2, deve essere trasmessa al Dipartimento sviluppo economico della Regione ed alla Provincia interessata, oltre alla domanda recepita al protocollo del Comune, copia conforme di tutta la documentazione istruttoria elencata nell'art. 28 della legge regionale n. 33 del 1999, compresa quella integrativa eventualmente richiesta ed acquisita dal Comune ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, nonché la relazione sottoscritta dal responsabile del procedimento nell'ambito della struttura comunale competente.

4. Nella relazione di cui al punto 3 devono preliminarmente essere indicate le disposizioni della legge regionale n. 33 del 1999, e quindi gli articoli di riferimento, alle quali il Comune intende assoggettare il rilascio dell'autorizzazione richiesta e deve essere attestata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che rendono applicabili le disposizioni stesse. Devono, pertanto, essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche dell'iniziativa e devono essere analizzati ed attestati i dati e le condizioni relativi, in particolare:

ai contenuti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti in riferimento alla zona di piano ed all'area interessata dall'iniziativa commerciale, attestando la loro conformità ai criteri di urbanistica per il comparto del commercio dettati dal Titolo II, Capo II della legge regionale n. 33 del 1999, precisando quante ulteriori localizzazioni di grandi strutture di vendita sono previste dagli strumenti urbanistici vigenti sull'intero territorio comunale per le quali non è

stata ancora attivata o è in corso di attivazione la procedura per il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative ed evidenziando i provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale medesima;

all'intervenuta verifica della rispondenza dell'iniziativa commerciale proposta ai criteri contenuti nella legge regionale n. 33 del 1999, con particolare riferimento a quelli concernenti la localizzazione (art. 17), la viabilità (art. 18), la dotazione dei parcheggi (art. 19), la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici (art. 20), evidenziando le eventuali difformità riscontrate;

alla situazione edilizia dell'edificio, o degli edifici interessati, fornendo ogni utile notizia per quanto concerne la concessione edilizia e relativa destinazione d'uso, lo stato dell'edificio - se esistente, se in corso di realizzazione o se comunque necessitano interventi edilizi di adattamento - i provvedimenti assunti dal Comune ai fini della correlazione tra autorizzazione amministrativa alla vendita e concessione edilizia;

alla documentata sussistenza di titoli di priorità previsti dalla legge regionale n. 33 del 1999, richiamando la relativa disposizione;

alla documentata sussistenza delle condizioni previste dall'art. 28, comma 8, della legge regionale n. 33 del 1999;

all'assoggettamento dell'iniziativa commerciale proposta ad una delle disposizioni di cui all'art. 53 della legge regionale n. 33 del 1999;

all'esistenza di vincoli e/o limiti posti a tutela di zone, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico, ambientale;

all'assoggettamento alla V.I.A.;

all'impatto sulla viabilità della zona;

alla richiesta di parere effettuata nei confronti delle Regioni confinanti nei casi previsti dall'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 33 del 1999.

5. Ai fini della preventiva intesa, il Direttore del Dipartimento sviluppo economico convoca una riunione tecnica alla quale partecipano il dirigente regionale competente in materia, un rappresentante rispettivamente dei Dipartimenti regionali urbanistica e casa e per l'Ambiente, il responsabile del procedimento comunale e uno o più rappresentanti delle strutture comunali competenti in materia urbanistico - edilizia e/o per la viabilità e il traffico, uno o più rappresentanti della strutture provinciali competenti, allo scopo di esaminare gli aspetti tecnico - giuridici dell'iniziativa commerciale proposta.

6. Sulla base delle risultanze emerse nel corso degli incontri tecnici, riferite dal Direttore del Dipartimento sviluppo economico, l'Assessore alle attività produttive, competente per materia convoca presso la sede dell'Assessorato i predetti competenti

Organi della Provincia e del Comune di cui al punto 2, per sottoscrivere congiuntamente l'atto di previa intesa ai fini dell'indizione della Conferenza di Servizi prevista dal ripetuto art. 9 concordandone la data.

7. La formalizzazione dell'intesa conclude la fase istruttoria preparatoria della Conferenza Servizi e da tale data decorrono i termini per l'indizione di essa.

C) Indizione della Conferenza di servizi:

1. Ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, l'invito a partecipare alla Conferenza di servizi nel quale sono citati gli estremi dell'atto di preventiva intesa, viene indirizzato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta dal Sindaco o dall'Assessore comunale competente per materia, da lui delegato, all'Assessore regionale per le Politiche delle attività produttive competente per materia, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale competente per materia da lui delegato.

2. A titolo consultivo sono invitati, con le medesime modalità, i rappresentanti di tutti i comuni confinanti con il territorio del Comune che indice la Conferenza, nonché i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello provinciale.

3. Ove il Comune lo ritenga necessario per l'esistenza di particolari situazioni locali connesse anche alla localizzazione dell'iniziativa commerciale da valutare, possono essere invitati, a titolo consultivo, anche rappresentanti delle predette organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale.

4. Gli atti di legittimazione a partecipare alla Conferenza di cui all'art. 29, comma 9, della legge regionale n. 33 del 1999, devono essere prodotti anche dai partecipanti a titolo consultivo.

5. Ai fini della richiesta di parere da inoltrare, ai sensi del ripetuto art. 29, comma 2, alle Regioni confinanti, interessate come bacino di utenza, dall'iniziativa commerciale proposta, il Comune che indice la Conferenza di servizi tiene anche conto della localizzazione, del sistema della viabilità, e degli studi effettuati dal richiedente e contenuti nella relazione dallo stesso prodotta ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 33 del 1999.

D) Lavori della Conferenza di servizi:

1. Alla Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 33 del 1999, partecipa quale rappresentante della Regione l'Assessore alle Attività produttive, competente per materia.

2. Il rappresentante regionale esprime il proprio parere sulla base della conformità dell'iniziativa alla programmazione urbanistico-commerciale regionale, con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo II, Capo II, del documento programmatico di cui all'art. 11 e, in fase di prima applicazione, degli indici di cui all'art. 52, comma 3, della

legge regionale n. 33 del 1999, nonch  tenendo conto, come prescritto dall'art. 28, comma 1, di essa, della finalit  di garantire all'interno di ciascun ambito territoriale di cui all'art. 13 il riequilibrio della rete distributiva, valutate anche le motivate considerazioni espresse a titolo consultivo dai rappresentanti dei comuni e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

3. Qualora il richiedente presenti successivamente all'indizione o a riunioni della Conferenza di servizi ulteriore documentazione integrativa o modificativa di quella gi  acquisita sono sospesi i termini di cui all'art. 29, commi 6 e 11 della legge regionale n. 33 del 1999. La decorrenza dei termini riprende dalla data della successiva riunione.

4. Il responsabile comunale del procedimento provvede ad integrare la prevista relazione illustrativa che viene trasmessa in allegato alla convocazione della riunione.

5. Copia conforme del verbale delle riunioni della Conferenza di servizi viene trasmessa, a cura del Comune che la indice, al Dipartimento sviluppo economico della Regione ed alla Provincia interessata.

6. Copia conforme del titolo autorizzatorio o del provvedimento di diniego assunto in seguito alle decisioni della Conferenza di servizi   trasmessa al Dipartimento sviluppo economico della Regione ed alla Provincia interessata.

Per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni legislative vigenti.

Il presente provvedimento non   sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

Il presente provvedimento   pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.